

Gian Maria Varanini  
**Società cristiana e minoranza ebraica a Verona  
nella seconda metà del Quattrocento.  
Tra ideologia osservante e vita quotidiana**

Estratto da Reti Medievali Rivista, VI-2005/1 (gennaio-giugno)

<[http://www.dssg.unifi.it/\\_RM/rivista/atti/ebrei/Varanini.htm](http://www.dssg.unifi.it/_RM/rivista/atti/ebrei/Varanini.htm)>



*Ebrei nella Terraferma veneta del Quattrocento*  
Atti del Convegno di studio (Verona, 14 novembre 2003)  
A cura di Gian Maria Varanini e Reinhold C. Mueller

Firenze University Press

## **Società cristiana e minoranza ebraica a Verona nella seconda metà del Quattrocento. Tra ideologia osservante e vita quotidiana\***

di Gian Maria Varanini

### *1. Premessa*

Oltre che al tema classico del prestito ad interesse e della sua regolamentazione politica ed amministrativa, alcune ricerche recenti o recentissime dedicate all'insediamento ebraico a Padova<sup>1</sup> e nelle cittadine del Polesine<sup>2</sup> hanno prestato notevole attenzione (assai più di quanto non si fosse fatto nel volume *Gli ebrei e Venezia*, peraltro tuttora basilare – pur se fondato su ricerche risalenti ad oltre vent'anni fa<sup>3</sup>), anche al rapporto tra comunità ebraiche e maggioranza cristiana nella quotidianità della vita<sup>4</sup>. È questo uno degli ambiti nei quali la storiografia recente ha più lavorato in Italia: valorizzando in particolare la fonte notarile, si è sottolineato in molti contesti cittadini che la prassi dei rapporti di ogni giorno non si accorda certo in tutto con quella marginalizzazione che gli ideologi della società cristiana venivano elaborando e tentando di applicare; e non collima neppure con quelle norme di separazione (se non autoesclusione), funzionale alla preservazione dell'identità, che anche le comunità ebraiche venivano sviluppando.

Le presenti note si collocano in questa linea. Il loro scopo è dunque di esporre in modo sintetico, ma sulla base di uno spoglio abbastanza ampio della documentazione, alcune peculiarità della relazione fra ebrei e cristiani a Verona nella seconda metà del Quattrocento, prestando particolare attenzione proprio allo “scarto fra norma e prassi”<sup>5</sup> e al contrasto fra l'irrigidimento normativo e teorico-ideologico fatto proprio dall'*élite* intellettuale e patrizia cittadina (mossa dalla sollecitazione ecclesiastica e osservante) e la realtà non sempre negativa del quotidiano convivere fra comunità ebraica e popolazione cristiana, in special modo forse quella di livello sociale medio-basso.

In via preliminare occorrerà fornire qualche elemento informativo sull'insediamento ebraico in quella che era, nella seconda metà del secolo, una città in forte crescita demografica, caratterizzata da un'economia manifatturiera molto florida e anche da un'agricoltura in consistente sviluppo, e per la quale emerge dagli studi recenti un sistema bancario cristiano di una certa

consistenza. Si constaterà invece la sostanziale debolezza socio-culturale – e anche numerica – della comunità ebraica insediata in città (una debolezza che sarà sanata solo più tardi, col cospicuo rafforzamento – anche culturale – del secondo Cinquecento). Nel secondo Quattrocento in sostanza una comunità ebraica ‘debole’ in una città ‘forte’ e ricca (“in mirabile è venuta incressimento et opulenta, e di giorno in giorno meglio si rinnova”: tale nel 1483 essa appare al Sanudo<sup>6</sup>), e particolarmente sensibile alla proposta osservante come si cercherà di dimostrare<sup>7</sup>.

## 2. *Dall'espulsione dei banchi di prestito agli anni Settanta*

La vita della comunità ebraica si svolge, nella Verona del secondo Quattrocento, secondo direttrici segnate dalle decisioni maturate nella *élite* cittadina (e nel consiglio civico che ne è l'espressione istituzionale) negli anni Quaranta a proposito della presenza stessa in città, e dell'esercizio del prestito: decisioni che assumono forma definitiva nel 1446 e vedono nell'anno successivo la conferma da parte del governo veneziano. Fu deliberata infatti nel 1446 l'espulsione e la proibizione dell'esercizio del prestito entro le mura urbane, con lo spostamento della sede legale del banco di pegno nel contado, ove avveniva tecnicamente l'atto dell'impignorazione. Simili decisioni di espulsione vengono prese, all'incirca negli stessi anni, anche a Vicenza e a Padova. Tuttavia i contraccolpi sul piano degli assetti interni alla comunità ebraica sembrano essere minori, in particolare in questa seconda città (in conseguenza della particolare consistenza dell'insediamento ebraico). A Verona invece lo spostamento del baricentro economico (con la creazione di un complesso sistema di *responsales* e di *factores* per la gestione dei pegni conservati nei due banchi sui quali la città gravita, Villafranca e Soave<sup>8</sup>) sembra determinare in tempi non lunghissimi un depauperamento non tanto numerico, quanto qualitativo della comunità residente in Verona.

Del dibattito che precede queste scelte e le sottende, conosciamo almeno per ora poche tracce. La questione non riguarda certamente solo Verona: non si è sinora ritenuto a sufficienza sul fatto che la tensione antiebraica monta, più o meno contemporaneamente, in diverse città della Terraferma, attorno al 1440 o poco dopo. A Treviso il comune cittadino (che pur era privo, in quel momento, di un organismo di governo collegiale) deliberò nel 1439 di non rinnovare la condotta e nel 1442 proibì il prestito ad interesse, anche se per volontà del doge nel 1446 Averlino di Manno da Vicenza nuovamente si insediò nella città del Sile<sup>9</sup>. A Vicenza nel 1443 si ebbe (forse a seguito di una predicazione di Bernardino da Siena) una prima espulsione, che preluse ai successivi provvedimenti del 1453 (su richiesta del comune di Vicenza, divieto di soggiorno promulgato dal governo veneziano nell'intero territorio vicentino, e specifico provvedimento contro il prestito ebraico a Schio) e del 1458 (analogo provvedimento a Marostica)<sup>10</sup>. Nel 1453 anche il comune di Padova richiese l'espulsione degli ebrei, ottenuta (anche se soltanto sulla carta) con una ducale del 1455<sup>11</sup>. In tutte queste occasioni, il governo veneziano mostra una sostan-

ziale acquiescenza alle richieste dei ceti dirigenti locali: acquiescenza che è in linea con lo stile di governo non particolarmente incisivo che la dominante adotta per tutti gli affari di Terraferma per buona parte del Quattrocento (in campo scale, giurisdizionale, e anche militare)<sup>12</sup>; mentre alquanto differente sarà il suo atteggiamento negli anni Settanta.

Riguardo a Verona, il primo indizio esplicito di un cambiamento del clima culturale e ideologico è da individuare, allo stato attuale delle ricerche, nella richiesta che l'*élite* patrizia cittadina aveva indirizzato attorno al 1440 al vescovo veneziano della città (non residente), Francesco Condulmer. Attraverso di lui, si desiderava ottenere dal papa (Eugenio IV, zio del vescovo) l'assoluzione per aver accolto in città prestatori ad interesse e l'autorizzazione a trattare con gli ebrei. Possediamo solo la risposta del vescovo, indirizzata nel novembre 1441 al consiglio dei Dodici e Cinquanta del comune di Verona: la si legge in una stampa del 1477 del *Supplementum* di Niccolò da Osimo<sup>13</sup>. "Sed quo ad materiam iudeorum, pro quibus conducendis licentiam petitis, ut foenus exercent", rispondo – dice il Condulmer – non potersi in nessun modo autorizzare l'usura, in quanto proibita *iure divino*: e neppure usufruirne per mezzo degli ebrei. Accade, è vero, che in qualche città essi siano autorizzati a risiedere e prestare ("in aliquibus civitatibus admitti videantur"); ma ciò accade non tanto "ex licentia, que numquam datur, quam ex quadam dissimulatione". È verosimile che il ceto dirigente cittadino abbia cercato, nel parere vescovile, un avallo a posizioni in qualche modo già emerse proprio in quegli anni Trenta del Quattrocento che segnano la maggiore incisività della presenza ebraica a Verona. Senza adagiarsi senz'altro in un *post hoc ergo propter hoc*, va ricordato infatti che fu il lungo soggiorno (dall'avvento del 1437 alla Pentecoste del 1438)<sup>14</sup> nella città scaligera a consentire a Giovanni da Capestrano di elaborare il trattato *De usuris seu de cupiditate* (noto anche col titolo volgare *L'usura ovvero contro la cupidigia*), un testo fondamentale della riflessione osservante sull'uso del denaro, scritto "a richiesta della città di Verona"<sup>15</sup>. In questo arco di tempo relativamente esteso, il da Capestrano ebbe contatti intensi con il ceto dirigente cittadino<sup>16</sup> e poté certamente orientarne in modo duraturo le convinzioni. Il terreno locale era sotto questo profilo fertile e ricettivo. Il ceto dirigente veronese era allora tutt'altro che estraneo alla pratica, diretta e in prima persona, del commercio del denaro ad altissimo livello: l'economia cittadina esprimeva in quegli anni cospicue famiglie di *bancherii*, come i Guarienti (attivi da un capo all'altro dell'Europa: Barcellona, Roma, le Fiandre<sup>17</sup>) e i Maffei (per tacere di altri) e l'industria tessile era assai florida<sup>18</sup>. Anche per questo, una proposta come quella del da Capestrano – che elaborava una proposta etico-politica organica e coerente, imperniata su solidi legami di reciprocità e di amicizia "che nelle città dei fedeli intercorrono o dovrebbero intercorrere fra quanti compongono il mercato", sul "consolidamento delle alleanze tra famiglie e della collaborazione civica e religiosa", sulla "economia 'organica' delle città cristiane" prescindendo dall'apporto degli ebrei (la cui "galassia interfamiliare", "in forza della sua identità non cristiana ma anche dell'incertezza dei suoi diritti di cittadinanza, non crede

né può credere all'unione mistica ed economica della *civitas* cristiana<sup>19</sup>) non poteva che suscitare un vivissimo interesse, ed essere assimilata e fatta propria. Negli stessi mesi, il da Capestrano fu inoltre in contatto anche con altri autorevoli ecclesiastici vicini agli ambienti di papa Condulmer e di suo nipote Francesco<sup>20</sup>, come il cardinale Antonio Correr (commendatario di importanti monasteri veronesi, allora residente in Verona) e il cardinale Cesarini, per sollecitazione dei quali iniziò in quel torno di tempo anche la stesura del trattato anticonciliatorista e papale *De papae et concilii auctoritate*<sup>21</sup>. Lo sfondo sembra dunque pertinente per lo sviluppo di un orientamento favorevole all'espulsione degli ebrei dalla città di Verona, non diversamente da quanto accadeva negli stessi anni a Treviso<sup>22</sup>; né va dimenticato che pochissimi anni più tardi (1443) anche Bernardino da Siena predicò a Verona, insieme con Alberto da Sarteano.

La decisione presa dal consiglio cittadino nel 1446 ebbe bisogno di un formale avallo da parte del governo veneziano; durante la trattativa (che rientrò in un 'pacchetto' di provvedimenti affidato a tre rappresentanti, inviati a Venezia appunto nel 1447), il doge excepì anzi che "civitas nostra pacta inierat cum dictis iudeis, et grave erat idem fallere". In questa missione diplomatica ebbe un ruolo importante il giovane Bartolomeo Cipolla<sup>23</sup>, che nella sua carriera trentennale di giurista e di consulente avrebbe poi ripetutamente discusso, sotto varie angolature, la materia ebraica<sup>24</sup>. Il Cipolla personalmente riferisce al comune cittadino del difficile successo ottenuto:

valde ellaboravimus ut non venirent; duros equidem adversarios et quamplurimos habuimus preter opinionem nostram... tandem optentum est in consilio rogatorum ut de cetero iudei non possint venire ad fenerandum Verone nec in eius territorio absque expresso consensu comunitatis Verone et illud quod concessum eis erat veniendi revocatum est<sup>25</sup>.

Negli stessi anni egli fu protagonista della riforma statutaria che introdusse tra l'altro le norme sul segno distintivo per gli ebrei; e un po' più tardi diede un contributo sostanziale alla riflessione sul rapporto fra città ed economia, con la stesura del trattato sulla natura usuraria del contratto di livello con patto di retrovendita<sup>26</sup>.

Il meccanismo di funzionamento dei banche conseguente all'espulsione decretata nel 1447, assestatosi negli anni successivi, continuò ad essere operante, con successivi ripetuti aggiustamenti, per tutto il secolo, sino all'altrettanto velleitaria espulsione del 1499<sup>27</sup>; ed ebbe dirette conseguenze sulla economia della comunità ebraica veronese. I problemi aperti e le ambiguità erano molti, a cominciare dalla definizione precisa dell'attività dei *responsales* residenti in città dei banche avente sede legale a Villafranca e a Soave: per quanto tempo il pegno loro consegnato restasse in città, quali margini di autonomia avessero nelle operazioni di stima dei pegni al momento della ricezione, e così via<sup>28</sup>. In linea di principio, il fattore non è "patronus banche", ma appunto "simplex factor salariatus cui non acquiritur nisi salarium, sed omne lucrum et dampnum est patroni; non est officium factorum ire ad incantandum sed

tantum stare ad fenerandum”. Ma della precarietà e dell’ipocrita formalismo della situazione si aveva piena coscienza, come lasciano intendere anche soltanto semplici constatazioni lessicali. In testimonianze rese in giudizio a un secolo, si denunciano infatti “fenerare et tenere banchum” cioè che i *factores* dei banchi di Villafranca e Soave fanno in città, e tale è la percezione comune<sup>29</sup>: si usa dunque senza alcuna esitazione né ambiguità il medesimo verbo che indica l’attività di prestito nel suo insieme. Il consiglio cittadino è indotto inoltre a lamentarsi, in modo palesemente contraddittorio, di alcune conseguenze della situazione che esso stesso, appunto espellendo i banchi e spostandoli nel territorio, aveva creato. Nel 1468 infatti i legati del comune di Verona a Venezia stigmatizzano il fatto che “eorum < *scil.* hebreorum > iudex”, cioè il giudice chiamato a sentenziare sugli ebrei “in agro fenerantes”, “sit provisor dicti loci”: sia cioè il capitano veneto di Soave oppure il vicario di Villafranca (che in realtà è un cittadino veronese) “et non potestas qui de iure et consuetudine est eorum iudex”. Non è questa la sola occasione nella quale queste controversie di competenze sono sottoposte all’attenzione delle magistrature della dominante; e strettamente connessa al problema della dipendenza giurisdizionale è un’altra delicata *questio*, ancora relativa al rapporto città / territorio. I rappresentanti cittadini affermano infatti che i comuni rurali di Villafranca e Soave, accordandosi direttamente con gli ebrei, patteggiano con essi interessi inferiori (20% anziché 30% annui) per i propri residenti, riducendo i termini di riscattabilità del pegno. Lo ricorda in consiglio, nel 1474, un giurista localmente assai prestigioso come Lelio Giusti, proponendo una delibera “contra iudeos fenerantes, quod etiam de districtu depellantur” dai toni truculenti (“hec gens, ab ipsa sua infantia nomini inimica christiano... in ipsum pauperum et divitum sanguinem studio quosdam seduxit oppidanos”). Egli sottolinea che “si non possent expelli” è comunque necessario

quod saltem rustici non possent capitulare circa civitatem et alios circumvicinos, sed non possint inde accipere maiorem usuram civibus et aliis districtualibus quam illis qui eos conducerent ad fenerandum. (...) Iampluribus invaluit annis ut eis etiam in urbe liceat pecuniam mutuare, pignora accipere, ea portare foras ad mensas, de pro portando et reportando 2 grossetos pro quoque pignore,

sicché è come se i banchi stessero a Verona<sup>30</sup>.

A quest’epoca è già percepibile un certo declassamento sociale ed economico della comunità ebraica che vive entro le mura cittadine. È una comunità che può anche crescere numericamente, ma che – per il nesso indubbio che permane fra controllo del banco e livello socio-economico – è costituita prevalentemente da operatori subalterni dei banchi aventi sede nei castelli del territorio. Certo, la comunità veronese è inserita come le altre nell’intricato *tourbillon* delle migrazioni, degli spostamenti, delle partecipazioni, e subisce i contraccolpi delle alterne vicende alle quali il *network* finanziario dell’ebraismo ‘padano’ va incontro. Altrettanto certamente, nella vita quotidiana la comunità ebraica veronese mantiene senza difficoltà le condizioni minime essenziali della vita comunitaria (la liturgia

– pur se della sinagoga non si sa assolutamente nulla –, la sepoltura). Ma nel complesso essa appare condannata alla ‘simbiosi dipendente’ da altri nuclei in misura molto maggiore di quanto non accada per altre comunità ebraiche del Veneto: si tratti di Treviso, la riconosciuta capitale del mondo askenazita nell’Italia nord-orientale, oppure di Padova, ove l’esistenza dell’Università da un lato alimentò economicamente la comunità ebraica procurandole una notevole clientela per il prestito di consumo, e dall’altro stimolò la ri-essione dei giuristi accademici assicurandole una notevole visibilità<sup>31</sup>.

In questa sede è sufficiente richiamare, come indizio significativo del progressivo indebolimento economico e sociale degli ebrei residenti a Verona, la parabola delle cifre d’estimo e dei loro modi di farsi nel tempo (allibramenti del 1443, 1456, 1472, 1483, 1492, 1502): strumento di analisi rudimentale ma efficace, che ne constata le calanti capacità fiscali. Nel 1456 i pochi presenti in estimo hanno quote fra le due e le tre lire d’estimo, quindi al livello delle famiglie medio-alte del patriziato, entro il 20% dei contribuenti più facoltosi. Circa trent’anni più tardi, nel 1492, solo “Bonaventura quondam Salamonis de Suavio” ha un estimo di lire 1 s. 18, mentre la maggior parte degli ebrei stimati oscilla fra i 10 e i 20 soldi<sup>32</sup>. E uno sguardo all’allibramento successivo rivela una situazione ulteriormente deteriorata: quasi tutti gli stimati si collocano nella fascia più bassa della popolazione allibrata, poco al di sopra della fascia di esenzione (oscillante fra i 7 e i 9 soldi, a seconda delle congiunture). Tra costoro, per esempio, ha un estimo di 9 soldi una Dora vedova di Calimano, residente a S. Marco che pur svolge un’attività di minimo prestito di sussistenza nel vicinato<sup>33</sup>. Inoltre, in questi anni sono relativamente frequenti le procedure giudiziarie a salvaguardia dei beni dotali, da parte di ebrei i cui mariti si dubita possano “vergere ad inopiam”: come nel caso di Caradona del fu Mosé, moglie di David abitante a Soave, che nel 1483 fa suo procuratore a tale scopo un rabbino di Padova (“Aron sacerdos hebreus quondam Iacob de Padua”<sup>34</sup>).

Sulla base della stessa documentazione (le anagrafe preparatorie dell’estimo) e dei riscontri nel notarile e in altre fonti, si constata però – costantemente e anche a fine secolo – una notevole dispersione residenziale, in modo solo apparentemente contraddittorio con l’indebolimento cui si è fatto segno. Nel 1492 gli ebrei giurano in cinque contrade del centro cittadino, tutte vicine o vicinissime alla *platea Mercati Fori* (S. Tomio, S. Andrea, S. Sebastiano, S. Marco e S. Giovanni in Foro). Nel 1502, a dispetto dell’espulsione del 1499, la presenza e la dispersione è ancora maggiore. “Revendaroli”, “factores”, un “magister puerorum”, per un totale di 14 nuclei, sono dispersi ora in sei contrade, in buona parte diverse dalle precedenti (S. Maria Antica, Chiavica, S. Quirico). Qualche ebreo, come il giocatore d’azzardo Todeschino, è menzionato esplicitamente come “foresterius et vagabundus”<sup>35</sup>. Qualche altro, essendo miserabile, sentiti i provveditori del comune è cancellato dall’estimo pagatorio: esistono dunque figure marginali e precarie. È il caso di Lazzaro stimato nel 1502 per appena 7 soldi, che “erat pauper et nihil habebat in bonis et ducebat vitam suam maximis laboribus et arte suendi, <sed> cogebatur ad sustinendum factiones cum civitate”. Ma gli stessi “factores et respondententes”,

frequentemente accusati di *deceptiones et robarie* e chiamati in causa nelle controversie legate al danneggiamento dei pegni, al loro mancato reperimento, al maggior onere per la loro vendita e a tutta quella serie di maggiori oneri burocratici che lo spostamento dei banchi funzionanti per la città a Villafranca e Soave aveva comportato, sono più volte denuntiati *pauperculi* (“defensa istius pauperculi hebrei”) e sono in ogni caso subalterni al *patronus*, privi di prestigio sociale, non in grado di porsi come punto di riferimento.

Ancora un indizio sulla debolezza della comunità è possibile indicare. Va ricondotta certamente alla pressione della società cristiana l'accertata presenza di un numero modesto ma significativo di convertiti, mai riscontrato in precedenza. Nell'estimo del 1502 sono registrati “Galeatius olim hebreus” residente nella contrada di Braida (abbastanza lontano dunque dal cuore della città ove risiedono prevalentemente gli ex correligionari)<sup>36</sup>, “Iohannes Franciscus de Florentia olim hebreus”, e “Iohannes Baptista merzarius filius Iacobi ebrei”, tutti e tre poverissimi, con 6-7 soldi di allibramento, quindi nell'estimo non pagatorio<sup>37</sup>. Qualcuno di essi, qual è stato come “inimicus ebreorum”, si presta anzi a testimoniare in giudizio contro gli ebrei.

È bene ribadire che un accertamento documentario puntuale e completo sugli ebrei residenti nella città di Verona nel secondo Quattrocento, volto ad indagarne l'estrazione sociale, le parentele, i collegamenti, resta ancora largamente da svolgere (e mi propongo di farlo in un prossimo futuro). Sembra certo tuttavia che i residenti in Verona cointeressati con propri capitali nei banchi di Villafranca e di Soave – quelli tra i banchi del distretto veronese che più direttamente sono gravitanti su Verona – siano davvero pochi. Uno di costoro è Anselmo del fu Cervo, poi spostatosi a Gavardo nel Bresciano, che ha una partecipazione per alcune centinaia di ducati prima coi mantovani e poi coi toscani titolari del banco di Villafranca<sup>38</sup>, e che nel 1475 è depositario del denaro di Emanuele da Camerino.

La controprova sta nel fatto che numerose famiglie ebraiche importanti non risiedono nella grande città, in assenza dei banchi di prestito che fungano da punto di raccolta e di raccordo, ma piuttosto nei castelli e nelle ‘quasi-città’ ubicati nel territorio veronese. È a Villafranca Veronese dunque che si trova la famiglia di Sabato da Lodi, dotata di particolarissimi privilegi<sup>39</sup>; nello stesso castello (“à una rocha, con molte caxe dentro, era habitade de Judei”, annota Marin Sanudo nel 1483<sup>40</sup>) risiedono per un periodo non breve anche i Norsa di Mantova. Ulteriore conferma dell'assunto viene dalla duratura presenza dei Finzi a Legnago, e dei discendenti di Salamoncino da Piove di Sacco a Soave<sup>41</sup>. A cavallo fra Quattro e Cinquecento poi i Del Medigo, una ben nota e prestigiosa famiglia immigrata da Creta e radicata a Padova, sono attivi fra Cologna Veneta (ove diversi esponenti risiedono) e Soave<sup>42</sup>. In taluno di questi casi c'è anche qualche indizio, nelle fonti, della significativa ricerca di un decoro residenziale. Per la casa dei Finzi a Legnago si parla non solo di “fabrica” *ex novo* ma anche di *ornamentum*<sup>43</sup>; nella cittadina i Finzi svolgevano del resto una funzione economicamente importante, grazie all'apertura di botteghe di panni a ritaglio (“apothecae scapizarie cum licentia vendendi et tractandi”: ciò che

permette di ipotizzare anche la rivendita di pegni non riscattati) e l'esercizio del traffico a media e lunga gittata<sup>44</sup>.

### 3. *Gli orientamenti ideologici del patriziato veronese*

La propensione del ceto dirigente cittadino a posizioni di ostilità anti-ebraica piuttosto decise, che negli anni Quaranta aveva attecchito (non senza nessi, si è visto, con l'assetto dell'economia), trova nuovo alimento nel clima acceso degli anni Settanta.

Prima di dare rapidamente contodi questa evoluzine, è tuttavia indispensabile accennare brevemente all'elaborazione teorico-ideologica che continuò a svilupparsi, sui temi dell'etica economica, nella cultura veronese. Ne dà innanzitutto testimonianza il già menzionato trattato sulla liceità dei contratti di livello con patto di retrovendita<sup>45</sup>, scritto da Bartolomeo Cipolla forse all'inizio degli anni Sessanta<sup>46</sup> e dedicato al vescovo di Verona Ermolao Barbaro<sup>47</sup> (che sino ad allora, nei primi anni del suo episcopato – iniziato nel 1453 –, aveva mantenuto probabilmente, nei confronti degli ebrei, un atteggiamento quanto meno pragmaticamente realistico<sup>48</sup>). Non è possibile in questa sede approfondire la ricostruzione storica sulla quale il Cipolla si basa, partendo dalla percezione delle profonde modi che in atto nelle forme di gestione dei beni immobili che aveva condotto all'abbandono del livello come forma di investimento prediletta e alla diffusione di una forma contrattuale di dubbia liceità morale; né esporre le soluzioni alle quali egli arriva attraverso un complesso itinerario analitico, costruito su sette “casi principales” (dei quali il terzo, quello in cui si discute l'eventualità che il contratto di livello con patto di retrovendita comporti una *lesio* o *deceptio*, prevede l'analisi di 23 “presumptiones”). Ricorderò tuttavia che Cipolla menziona esplicitamente gli attacchi degli osservanti più intransigenti contro queste pratiche contrattuali (“hos contrahentes saepissime evangeliorum praedicatorum publice detestantur”) e il turbamento che ciò provoca nei “viri religiosissimi” (mentre “plurimi... hos contractus inire non dubitant”): “dubitari consuevit apud praedicatorum et catholicos viros, et praesertim in civitate Verone ubi saepissime huiusmodi contractus celebrari consueverunt”. L'intera sua trattazione presuppone una conoscenza profonda dei meccanismi economici e giuridici che regolano il mercato urbano e il mercato della terra: la rendita immobiliare degli edifici e quella dei mulini posti “in sumine publico ut puta Athesi” (3% e 12% annuo rispettivamente), la presunzione di illiceità del contratto che si desume dalla prassi adottata dai notai veronesi di far pagare al venditore il costo della carta, la definizione della “iusta pensio” (fra il 5% e il 6,25%) in riferimento all'iniziazione, e così via. Le iniziative più propriamente politiche contro la presenza degli ebrei maturano insomma sullo sfondo di una società cittadina che, sollecitata dalla predicazione osservante, si interroga inquieta.

Già alla fine degli anni Sessanta, lo si è accennato, un paio di ambasciate a Venezia avevano segnalato un soprassalto di sensibilità; e la *narratio* della già menzionata delibera del 1474 proposta da Lelio Giusti – oltre a ripercorrere il

passato a partire dalla cacciata nel 1446 delle *foede mense* e a stigmatizzare le scelte operate da alcune comunità del distretto veronese, con le quali la tensione in quel momento era alle stelle per problemi di carattere scale<sup>49</sup> – pone l’accento anche sul semplice fatto della contiguità, della vicinanza: “quid peius esse et haberi domi et foris potest ipsorum iudeorum, maxime fenerantium, cohabitatione”<sup>50</sup>? Questa recrudescenza non è che un aspetto di un forte e signi cativo coinvolgimento del ceto intellettuale cittadino nelle iniziative antiebraiche. Nei mesi e negli anni immediatamente seguenti, Felice Feliciano<sup>51</sup> (che già parecchi anni prima aveva diffuso orientamenti antiebraici<sup>52</sup>), Antonio Pellegrini<sup>53</sup> e Giorgio Sommariva<sup>54</sup> sono in prima fila nell’appoggiare Giovanni Hinderbach nella campagna mediatica relativa al caso di Simonino, e non solo a seguito della sollecitazione del vescovo di Trento ma anche per spontanea adesione al clima e alla proposta. Negli anni successivi, sempre in connessione con la medesima vicenda, due importanti patrizi, anche loro giuristi, come Paolo Andrea Del Bene (che nel 1480 fu legato del comune cittadino “de rebus hebraicis” a Venezia, con Gian Nicola Faella<sup>55</sup>) e Bernardo Brenzoni, “pii ac religiosissimi viri et cives iuris gloria insignes”, furono destinatari delle lettere e dei libelli, provenienti da Pavia (via Mantova), che un violento antisemita come il canonico regolare lateranense Matteo Bosso inviava attraverso il suo corrispondente Adeodato Broilo<sup>56</sup>. Va segnalato infine, ancora, l’orientamento di Bartolomeo Cipolla, che negli anni Settanta peraltro allenta un po’ i suoi rapporti con la città d’origine: un orientamento che sembra più complesso ed articolato. Da un lato nella riflessione generale sull’usura il Cipolla si colloca su posizioni piuttosto rigide, come mostra il già menzionato trattato *De contractibus simulatis emptionum et locationum cum pacto de retrovendendo*; ma dall’altro almeno in un paio di *consilia*<sup>57</sup>, fa invece prevalere la dimensione tecnica, la correttezza del mestiere del civilista. Ammette ad esempio che un ebreo possa comparire in giudizio a difesa del proprio figlio anche *in causa capitali contra christianum*, in quanto anche gli ebrei sono “cives Romani Romano iure viventes” e in tutti i casi nei quali la legge civile non deroga alla legge mosaica, la controversia fra un cristiano e un ebreo deve essere risolta col ricorso alla *lex communis*.

L’adozione da parte del ceto dirigente locale di atteggiamenti più rigidi coincide con le nuove predicazioni francescane, appunto negli anni Settanta, e con il ripetersi delle accuse di omicidi rituali e rapimenti. Come si sa, questi eventi furono attentamente sorvegliati dal governo veneziano: per la predicazione di Michele da Carcano nel 1477, così come farà più tardi (1492) per Bernardino da Feltre, il formulario usato nelle lettere ducali inviate a Verona comprende le espressioni “tentare populum”, “accendere populum”, oppure “concitare”, “concentrationes” (“concitare populos contra iudaeos subditos nostros, sicuti eum facere accepimus per commemorationem caedis pueri tridentini”). Questa prudenza veneziana aveva ragion d’essere, perché l’intellettualità veronese volle prestar fede ad ogni diceria. Nel 1475, così, giunse sino a Venezia, attraverso il consiglio cittadino, l’accusa rivolta agli ebrei veronesi di aver organizzato durante le feste pasquali una cerimonia nella quale “unus

fachinus permisit se poni in cruce”<sup>58</sup>. Particolarmente esplicite e rivelatrici di una mentalità forse diffusa sono poi le valutazioni espresse dal cronista Cristoforo Schioppa, in occasione dell’*affaire* trentino del Simonino<sup>59</sup>. Nel suo testo si adombra infatti la tesi estrema di una congiura ebraica che coinvolge l’intera Europa, e dunque della sistematicità delle pratiche dell’omicidio rituale: “tocando *a casu* questo anno doverse fare in Trento per lhor giudei questo male cio”<sup>60</sup>. Ovvio poi, nella stessa circostanza, l’insofferenza per l’atteggiamento veneziano: dopo le manifestazioni popolari svoltesi a Verona nel marzo 1476 contro Battista Giudici vescovo di Ventimiglia (espressamente protetto in quella occasione dal podestà Francesco Sanudo su istruzioni del doge<sup>61</sup>), annota lo Schioppa, “*tandem* la cosa se ridusse in corte *et quid actum sit ignoratur*”<sup>62</sup>. Non meno signi cativa la dovizia di particolari con la quale col quale egli racconta il preteso rapimento da parte degli ebrei veronesi, nel 1481, di un bambino di 8 anni gli di “uno pictore cognato de uno Bernardo sartore”<sup>63</sup>. Fu costui, il sarto Bernardo “de Moronibus”, che diffuse la notizia del rapimento e aizzò il popolo minuto perché assaltasse la “caxa de li giudei che stavano in Santo Andrea in la caxa di quello di Cavalli”<sup>64</sup>. La reazione dei rettori veneziani di Verona “ne a predicatoribus aut aliis excitetur populus ad tales insultus” fu energica, e si concretizzò nell’erezione di una forca in mezzo ad una delle principali arterie stradali cittadine, l’attuale via Cappello, di fronte appunto alle case dei Cavalli.

Negli anni Ottanta, i patrizi veronesi più addentro nell’amministrazione della cosa pubblica non cessano di rielaborare sotto vari punti di vista le idee connesse all’autosufficienza del sistema economico cristiano, nell’ambito di un’adesione al progetto osservante che ha testimonianze diverse ma tutte signi cative, che val la pena di elencare. Innanzitutto, la società veronese esprime un *leader* osservante del calibro di Ludovico della Torre, che – a tacere della sua influenza complessiva nell’ordine – nel 1485 specificamente intervenne a sostegno del Monte di Pietà di Mantova, e nel decennio successivo oltre a promuovere la fondazione di altri Monti (come a Crema) entrò anche nel dibattito teorico con l’*Apologia pro Monte Pietatis contra cuiusdam libellum*<sup>65</sup>. Sempre riguardo all’osservanza, vanno citati i rapporti piuttosto stretti fra l’ambiente veronese con un altro illustre personaggio, veronese d’adozione e di formazione, il cardinale Gabriele Rangoni<sup>66</sup>. Non va dimenticato poi che sin dal 1486 (prima dunque dell’istituzione del Monte) Lionello Sagramoso progetta quella straordinaria ‘parata iconografica’ del francescanesimo tutto e dell’osservanza in particolare che – per il pennello del Morone – adorna ancor oggi la biblioteca del convento di S. Bernardino a Verona<sup>67</sup> (istituzione che fu dotata da intellettuali localmente importanti come Antonio Partenio da Lazise e Antonio Rizzoni). Più in generale, il 77% dei finanziamenti per la fabbrica del convento osservante proviene da sole 7 famiglie patrizie veronesi<sup>68</sup>, non senza violente polemiche contro questa progressiva saldatura fra mondo osservante e patriziato, che risulta evidente agli osservatori contemporanei<sup>69</sup>. Tutto ciò ha riscontri anche sul piano delle scelte del comune cittadino. Nel 1485 si provvede così all’elezione di quattro *cives* che indaghino “de extorsionibus”

commesse dagli ebrei e esaminino i libri dei “massarii pignerum iudeorum”. In queste discussioni, nelle quali è già esplicito l’obiettivo dell’espulsione totale degli ebrei dal distretto, ci si preoccupa anche della segretezza del dibattito (“ne quid ad iudeorum notitiam perveniat et res ipsa reddatur impetratū dīfīcīlīor”), nella piena consapevolezza degli ostacoli che il governo veneziano avrebbe frapposto. Nel 1486 poi Silvestro Rambaldo – ancora una volta un esperto giurista, e un navigato uomo di governo, spesso rappresentante del comune cittadino a Venezia<sup>70</sup> – rimarca come gli ebrei commercino in olio, vino, frumento, fave, miglio, con acquisti e rivendite *temporibus opportunis*: pratiche come ben si sa assolutamente correnti nella società cristiana. Non sembra casuale perciò che la pressione sociale sugli ebrei abbia a protagonisti anche gli ufficiali comunali. Nel 1488, una ducale richiama al rispetto dei privilegi degli ebrei, alla vigilanza, giacché “populus est valde promptus ad similia sicut in actis precessorum nostrorum apparet” e menziona l’orientamento del governo veneziano “ut quisque pacē vivat”: gli ebrei veronesi infatti “se gravant qualiter a diversis personis Verone et districtus cum lapidibus et alliis insultis vexantur et molestantur”; e ciò accade, si soggiunge,

precipue in platheis Verone ab officialibus comunis Verone, imputantibus ipsos hebreos non portare signum .O. et volentes predicti officiales perquirere eos si habent signum .O. coopertum, et tali modo extorquent ab eis pecuniam et potius ipsi officiales moventur ad predicta facienda amore pecuniarum quam alia altera causa, adeo quod ipsi pauperes hebrei non audent ire pro negotiis suis per civitatem nisi cum periculo<sup>71</sup>.

Nel 1490 sarà di nuovo un giurista cittadino eminente, Cristoforo Lafranchini<sup>72</sup>, a rilanciare la ricorrente idea di una espulsione definitiva, e a proporre in consiglio (25 maggio 1490) la delibera “quod iudei non possint per se nec per interpositos nuncios sub aliquo quesito colore accipere pignora sub usuris in civitate Verone”. È la delibera che prelude alla costituzione del Monte: con i noti eventi, carichi di valori simbolici, che seguono nel corso dell’estate di quell’anno, dopo la predicazione di fra Michele da Acqui.

Il clima che si respira negli anni successivi, dopo la creazione del Monte di Pietà, celebrata anche *post eventum* con dovizia di impegno mediatico (utilizzo della stampa per la diffusione dei testi concernenti il Monte, circolazione di stampe con l’immagine del fondatore<sup>73</sup>), non è molto diverso. Mi sembra degno di segnalazione tuttavia qualche accento nuovo, di carattere etico e di sapore savonaroliano, perfettamente coerente con la proposta sociale ‘organica’ che discendeva dal progetto osservante. Tentando di costruire un ‘comune denominatore’ di coloro che devono essere esclusi dalla *civitas christiana*, facendo di ogni erba marginale un unico fascio, si insiste infatti sul fatto che nelle case degli ebrei “continue lusores ac blasphemantes versantur” (1501); si richiama con preoccupazione l’attrazione che il gioco e la prostituzione (“zugar e putanezar”), grazie alla liquidità assicurata dal credito ebraico, esercita sui giovani patrizi e sulla corruzione sociale che ne deriva: “sua versutia” gli ebrei “iuveniles mores veronensium multis blanditiis diversimode compellere anhelant”, e “nonnulli adulescentes ingenui ex tali commoditate corrupti sunt

contra parentes”. Al riguardo non mancano riscontri puntuali, giacché le fonti di polizia segnalano ripetutamente, come già si è accennato, ebrei e cristiani dediti al gioco. A questo clima psicologico si possono forse ricondurre anche i risorgenti dubbi sulla liceità dei censi livellari; in questa materia peraltro si conclude che “relinqui debeat conscientiis illorum qui contraxerunt, dummodo non sint expresse contra sacros canones” (1505).

Molto interessante appare, in questo contesto, il ruolo di alcuni patrizi veronesi, appartenenti a famiglie fra le più autorevoli e facoltose, che si assumono il compito di fungere da punta di diamante in questa campagna, agendo da veri e propri provocatori (sin dai primi anni Novanta, e forse prima). Nel 1493 gli ebrei veronesi, volendo “in omnibus parere” alla comunità di Verona, accettano di essere convenuti non solo di fronte al podestà (veneziano) come era loro prerogativa ma anche di fronte agli altri giudici del comune: ma fanno eccezione per i casi nei quali la citazione provenga da Francesco Giocondo Allegri “quod quantum ad personam Francisci Iocundi tam ex facto suo proprio quam ex facto aliorum ubi se ingereret”, lasciando capire dunque che costui assai spesso si intrometteva anche in questioni che riguardavano altri. L’attività di ricattatore e di molestatore di questo esponente di una importante famiglia mercantile era infatti sistematica, al punto che Cervo, “nuncius et responsalis” di Iacob titolare con Salomone da Montagnana del banco di Soave, dichiara in giudizio che talune citazioni da lui subite da un cristiano erano nalizzate ad estorcergli qualche donativo “more Francisci Iocundi”<sup>74</sup>.

Non stupisce dunque che in clima quadro il consiglio cittadino di Verona persegua nuovamente l’obiettivo dell’espulsione definitiva degli ebrei dalla città e dal distretto. Nel 1497 è inviato a Venezia per ottenere la conferma dal consiglio dei Dieci della parte approvata nel 1490 “quod iudei non possint per se nec interpositos nuncios sub aliquo quesito colore accipere pignora sub usuris in civitate Verone” un esperto funzionario come Oddone Merlini; la votazione è pressoché unanime (55 voti a 3<sup>75</sup>). Nel 1498, dando di nuovo istruzioni, per la discussione decisiva a Venezia, ai legati – ai quali procura il testo dei provvedimenti di espulsione delle altre città di Terraferma (Bergamo, Vicenza, Treviso) –, il consiglio o chi per esso ricostruisce le vicende dell’ultimo trentennio, la successione delle titolarità di banco a Soave e Villafranca, ma soprattutto riconnette la scelta che “non stia in la terra a imprestare né tegna responsali” all’istituzione del Monte: “attento che abbiamo fatto el Monte che subvene a le persone in a la summa de ducati sei”. In questi promemoria redatti negli ambienti del consiglio si riscontrano, com’è ovvio (ma non a un certo punto, perché il governo veneto non mancava del tutto di possibilità di controllo), affermazioni largamente tendenziose, come il riferimento a trenta banchi per il prestito che avrebbero funzionato a Verona, a interessi del 27% su pegno e del 40% per prestito chirografario, all’immigrazione dalla Boemia, e alle consuete pratiche illegali (limatura degli oggetti in oro, prestito esercitato nottetempo su pegni rubati, e così via). Le delibere al riguardo sono del 1499: ma si è già accennato al fatto che pochissimi anni dopo il consiglio cittadino deve prendere atto del sostanziale fallimento dei provvedimenti di

espulsione, per quanto cerchi di sostenere che essi sono in corso di attuazione (“licet id hactenus per ci non potuerit”: 1504). Ancora nel 1509, il problema è più che mai all’ordine del giorno: constatato che “sagacitas per dorum iudeorum diversis viis et modis conatur in civitate Verone mutuare contra eius <scil. consilii> mentem et sacros canones”, si elegge una commissione di tre *cives* che coi provveditori del comune debbano “perquirere et protegere statuta et ordines omnes prohibentes iudeso in civitate foenerari”, e si prospetta l’eventualità che gli ebrei ricorrano al podestà veneziano (“aliquid intentare vellent coram potestate, vel aliter”)<sup>76</sup>.

#### 4. Ebrei e cristiani: aspetti della vita quotidiana

Negli stessi anni nei quali il governo cittadino egemonizzato dal patriziato fa seguire precise opzioni politiche agli orientamenti culturali e ideologici sommariamente esposti nel paragrafo precedente – in incubazione da decenni, e giunti negli anni Ottanta e Novanta a piena maturità –, è possibile però testimoniare in modo incisivo anche l’altra faccia della medaglia della società urbana: l’esistenza di rapporti frequenti con gli ebrei nella vita di tutti i giorni, una conoscenza anche stretta del loro quotidiano, e in qualche caso la collaborazione e l’apprezzamento reciproco.

Ne dà segni cativa testimonianza, per esempio, un processo del 1498, dal quale risulta che alcuni esponenti di importanti famiglie patrizie veronesi conoscono perfettamente vita morte e miracoli di alcuni ebrei residenti in città, e sono chiamati a testimoniare, in una causa fra ebrei, sull’impoverimento legalmente sancito (“vergere in inopiam”) di uno di loro: impoverimento, che era in ultima analisi una delle conseguenze delle scelte politiche del patriziato stesso. Simeone ebreo *de Alemania* aveva infatti citato in giudizio Iacob “de Rati”, che era stato incarcerato per debiti<sup>77</sup>. Nelle loro deposizioni, Cristoforo Dionisi, Battista Renoardi e Cosmo Pindemonti sono larghi di particolari non solo sulla parabola delle fortune economiche di Iacob, ma anche sulle caratteristiche della sua casa di abitazione (“de presenti habitat domum satis humilem respectu prioris domus”) e in generale sulle sue relazioni sociali. Secondo il Renoardi, “ante tempus appositum in dicto capitulo dictus Iacobus solitus erat fenerari et tenere banchum in Verona... de presenti tempore amplius non feneratur nec tenet banchum”. Sanno tutto di lui, dunque; e non in rma il signi cato di queste osservazioni il fatto che nelle controdeduzioni di Iacob “de Rati” (difeso da un giurista patrizio assai autorevole come Pietro Francesco Braidà) si eccepisca la nullità della testimonianza dichiarando che Cosmo Pindemonte è “inimicus capitalis” dell’ebreo, che nei giorni precedenti si è azzuffato con Bonomo suo glio e lo ha minacciato di morte: familiarità e consuetudine di vita ne risultano anzi rafforzate.

Per questi stessi anni, proprio per i ceti popolari cittadini – quegli stessi che son prontissimi a tirar sassate all’ebreo che passa – è inoltre possibile ricavare gli indizi di una consuetudine quotidiana di vita con gli ebrei, i segni di una ordinaria e accettata convivenza: aspetti che solo il nostro eccesso di ra-

zionalizzazione sente in contrasto insanabile con i tumulti e le violenze. E tali tracce emergono, signi cativamente, proprio da alcuni processi attivati dal provocatore Francesco Giocondo Allegri, nemico giurato degli ebrei veronesi.

Si può segnalare intanto qualche indizio relativo ai rapporti di lavoro, trascurando qui il settore tradizionale dell'esercizio da parte degli ebrei della professione medica<sup>78</sup>. Tra il 1496 e il 1498 Iacob ebreo, figlio di Bonomo, è stato a bottega da "Zuane ore ce" a imparare "lo suo mestiero zoè de auri ce", col patto che "lo dito Iacob dovesse dare al prebito messer Zuane" grossi 15,5 al mese; si prevedeva inoltre che Iacob avrebbe eseguito qualche lavoro "de orevexaria". Vi sono in sostanza rapporti di apprendistato, più o meno formalizzati, che coprono anche l'esercizio dell'attività artigianale<sup>79</sup>.

Non sorprende poi il fatto che lo stesso prestito esercitato alla chetichella in città appare come una prassi del tutto naturale, una seconda pelle, un fatto di assoluta *routine*, praticato in diversi punti del centro urbano (ad esempio nella contrada di S. Matteo Concorline, presso porta Borsari<sup>80</sup>) e certamente non soltanto nei dintorni della piazza del mercato. Giovanni di Bettino da Mizzole, "pauperrimus", afferma di aver ricevuto denari dall'ebrea Dora vedova di Calimano "pro subveniendo se in necessitatibus suis, et quando ipsa hebraea prestabat ut supra sibi testi denarios dicebat 'e voio che tu me doni qualche cossa'" ; la contropartita è costituita da un carro d'uva e mezzo, e inoltre legname da fuoco, sarmenti, "et hoc fuit in donum ultra uvas sibi datas super denariis receptis". Dora era stata accusata appunto di aver prestato, ed era certamente così. La linea di difesa è volta a volta che essa stessa ha "scosso dal zudio" i beni di questa o quella cliente e li trattiene per cauzione, prestando tuttavia momentaneamente alle donne la loro collana per qualche cerimonia o festività. Il figlio Benedetto viene ristretto in carcere (da dove poi fuggirà) e interrogato sotto minaccia "in sala torture" parla di acquisti anticipati di prodotti agricoli con successivo addebitamento al prezzo di mercato della quantità di prodotto non consegnata, secondo prassi comunissime; in altri casi, una donna "havea amicitia cum mia madona in zà anni 24, e cussì la servissimo de danari senza usura"; oppure si tratta di meri prestiti su pegno senza usura ("li havemo dato denari su le robe ma non li havemo tolto usura"); in altri casi ancora l'affrancamento dei pegni avveniva mediante la prestazione di servizi domestici ("el l'ha quasi franchà per lavoreri che l'ha fato in casa"). Insomma, una micro-economia urbana nella quale le famiglie ebraiche sono appieno inserite, come prova anche qualche rapporto fra un apprendista ore ce ebreo e un artigiano cristiano. Non si può neppure escludere che siano cristiani i *pauperes Dei* che i fedecommissari ebrei di Anna del fu Salomone, vedova del medico Guglielmo, dovranno eleggere nel caso probabile che il figlio di primo letto Leone, ora "in longinquis partibus", non ritorni in Verona, per dispensare loro *amore Dei* i beni della defunta<sup>81</sup>.

Particolarmente rivelatore è infine un episodio anch'esso del 1498, che entra ancor più nel 'quotidiano'. Una povera vedova cristiana residente nel centro città, Maddalena *relicta* del barbiere Tommaso detto Masotto, era "usà de praticar cum una zodia che se chiama Dora moier de Zervo zodio per esser

mia visina”. Dora, “dopo l’of cio” – l’ of cio dei cristiani, probabilmente – la chiamò dicendole “Votù vegnir con mi che voglio andar al bagno?” e cossì mi perché sum usà a servirla in altre cose, et ella a mi come fa le visine, e’ ge anditi”. Accadde però che i tre accompagnatori chiamati a scortarle per sicurezza sino alla casa “de Iacob hebreo dove è el bagno” cercarono di forzare la porta, “e volevano venir dentro a veder quel che le fasemo, e non volendo la moier de Zervo e un’altra zodia che era lì che li intrasseno et che li vedesseno quel che se faseva, *tandem* li introrono per forza dentro”. Ci fu un furto, e la faccenda nì di fronte al podestà. Alle interrogazioni, la teste rispose ovviamente

che era andà in soa compagnia como sum solita a servirle in più volte e in diverse cose; e interrogata si alias est solita praticare cum dictis hebreis, respondit: ‘miser sì che sum usà a praticar cum elle come vesine; et da l’ anima in fora mi non cognoscho niuna inhonestà in loro’<sup>82</sup>.

“Da l’anima in fora mi non cognoscho niuna inhonestà in loro”. Non è il caso certo di evocare temi troppo grossi, partendo dalle parole della vedova veronese. Ma non sembra fuori luogo ricordare che di lì a poco, sulla traccia delle polemiche umanistiche ed erasmiane si sarebbe via via elaborata nel primo Cinquecento una definizione pur limitata, tormentata, difficile dell’idea di tolleranza religiosa: un’idea affdata al rifiuto della controversia teologica e alla riduzione della religione alla sfera morale, alla dimensione etica come comune denominatore. Dal complesso delle testimonianze veronesi che ho cercato di esaminare emerge un vissuto, fatto di condivisione della comune condizione umana, che può aprire uno spiraglio in questa direzione, e che mi sembra interessante richiamare in chiusura di questi provvisori appunti.

## Note

\* Con questo breve saggio, adempio parzialmente alla promessa fatta nel lontano 1987, in apertura del saggio qui sotto citato a nota 7, di rendere noti i risultati delle ricerche da me svolte sull'insediamento ebraico a Verona nel Quattrocento. Ringrazio E. Demo, M. C. Rossi, G. De Sandre Gasparini, R. Mueller che hanno letto una prima versione.

*Abbreviazioni:* ASVr = Archivio di Stato di Verona; AAC = Archivio Antico del Comune; AUR = *Antico Ufficio del Registro*.

<sup>1</sup> D. Carpi, *L'individuo e la collettività. Saggi di storia degli ebrei a Padova e nel Veneto nell'età del Rinascimento*, Firenze 2002 (Storia dell'ebraismo in Italia, Studi e testi, XXII).

<sup>2</sup> Cfr. la robusta monografia di E. Traniello, *Gli ebrei e le piccole città. Economia e società nel Polesine del Quattrocento*, Rovigo 2004 (Saggistica, 9).

<sup>3</sup> *Gli ebrei e Venezia, secoli XIV-XVIII*. Atti del Convegno internazionale organizzato dall'Istituto di storia della società e dello stato veneziano della fondazione Giorgio Cini (Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore 5-10 giugno 1983), a cura di G. Cozzi, Milano 1987, pp. 199-320 (parte seconda, "Ghetti e comunità nel Dominio veneto [Venezia, Verona Padova]: aspetti di vita economico-sociale") e pp. 563-699 (parte quarta, "Prestatori ebrei e banchi di pegno a Venezia e nel Dominio").

<sup>4</sup> Cfr., per alcuni riferimenti a questo quadro interpretativo, il saggio di Reinhold Mueller che apre questa raccolta di contributi.

<sup>5</sup> A. Toaff, *La vita materiale*, in *Gli ebrei in Italia*, a cura di C. Vivanti, t. I [*Dall'alto Medioevo all'età dei ghetti*], Torino 1996 [Storia d'Italia, Annali, 11], pp. 239 sgg. (par. 1, "La norma e la prassi").

<sup>6</sup> Mi limito a questo giudizio (*Itinerario di Marino Sanuto per la Terraferma veneziana compiuto l'anno MCCCCLXXXIII*, a cura di R. Brown, Padova 1847, p. 97), per indicare una congiuntura indubbiamente positiva della storia della città. In particolare per gli aspetti economici, essenziali nella prospettiva di questo saggio, rinvio alle ricerche di E. Demo (cfr. qui sotto, nota 17).

<sup>7</sup> Segnalo qui una volta per tutte alcuni riferimenti bibliografici essenziali per il Quattrocento ebraico veronese nel suo insieme, rinviando per ulteriori dati (compresa la bibliografia precedente, talvolta mediocre e comunque invecchiata) alla ricerca di V. Rovigo compresa in questa raccolta: G.M. Varanini, *Appunti per la storia del prestito e dell'insediamento ebraico a Verona nel Quattrocento. Problemi e linee di ricerca*, in *Gli ebrei e Venezia cit.*, pp. 615-628 (riedito in G. M. Varanini, *Comuni cittadini e stato regionale. Ricerche sulla Terraferma veneta nel Quattrocento*, Verona 1992), ove alcune prospettive qui approfondite erano già rapidamente abbozzate; G. Borelli, *Momenti della presenza ebraica a Verona tra Cinquecento e Settecento, ibidem* (per la seconda metà del Quattrocento, cfr. le pp. 285-286); e ora A. Castaldini, *Mondi paralleli. Ebrei e cristiani nell'Italia padana dal tardo Medioevo all'Età moderna*, Firenze 2004 (Accademia Nazionale Virgiliana di Scienze lettere e arti, Classe di Scienze morali, 2), parzialmente dedicato al caso veronese, e V. Rovigo, *Ricerche sulla presenza ebraica a Verona e nel Veronese nella prima metà del Quattrocento*, tesi di laurea dattiloscritta, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Trento, a.a. 2002-2003. Sulle vicende della comunità ebraica veronese nel Cinquecento, cfr. invece – con spoglio molto ampio delle fonti archivistiche cristiane veronesi – F. Caneva, *Ricerche sull'insediamento ebraico a Verona nel Cinquecento*, tesi di laurea, Università di Verona, facoltà di Lettere e Filosofia, rel. G.M. Varanini, a.a. 2002-2003.

<sup>8</sup> Gli altri insediamenti ebraici sono quelli di Lazise e poi di Peschiera nell'area del Garda, di Legnago e Cologna Veneta nella pianura (ambedue sedi di podestà veneziano, ma la seconda incorporata nel 1405 dal distretto veronese e aggregata al Dogado). Per Lazise, cfr. il saggio di V. Rovigo in questa raccolta; per Legnago e la sua ricca documentazione notarile, già nota al Colorni (che in minima parte se ne avvale per una sua ricerca sui Finzi – V. Colorni, *Genealogia della famiglia Finzi. Le prime generazioni*, in Colorni, *Judaica minora*, Milano 1983 (Pubblicazioni della facoltà giuridica dell'Università di Ferrara, serie seconda, 14) – grazie alle segnalazioni dell'archivista veronese Giulio Sancassani), un cenno in Varanini, *Appunti per la storia del prestito*, p. 623. Invece su Villafranca e Soave cfr. Castaldini, *Mondi paralleli*, rispettivamente cap. II ("Prestatori toscani e lombardi a Villafranca", pp. 15-50, oltre che il suo saggio in questa raccolta) e cap. III ("Ebraismo askenazita a Soave", pp. 51-86, rimaneggiamento del precedente *Ebrei e cristiani a Soave*, in *Soave, terra amenissima, villa suavissima*, a cura di G. Volpato, Verona 2002, pp. 253-272).

<sup>9</sup> Cfr. l'intervento di A. Möschter, in questi atti, che ricostruisce puntualmente queste vicende.

<sup>10</sup> Cfr. l'intervento di R. Scuro, in questa raccolta.

<sup>11</sup> Carpi, *L'individuo e la collettività* cit., p. IX e *passim*.

<sup>12</sup> Questa linea interpretativa, che distingue con maggiore attenzione che non per il passato l'atteggiamento di Venezia nei confronti della Terraferma quattrocentesca nel tempo, ma anche nello spazio (nel senso che ben diverse sono le linee di governo adottate per Treviso o Padova, da quelle concernenti Brescia o Verona), sembra ormai indiscutibilmente corroborata dall'insieme degli studi. Si tratta di una correzione non priva di rischi anche sul giudizio storiografico a proposito dell'atteggiamento del governo veneziano in materia di condotte e di tutela delle comunità ebraiche.

<sup>13</sup> Di seguito ad un noto *consilium* del giurista vicentino, docente a Padova, Alessandro Nievo che confuta con argomentazioni teologiche e giuridiche la dispensa papale, e che provoca poi la risposta di Angelo da Castro. La circostanza stessa della riproposizione di questo testo in una stampa non locale, a quasi quarant'anni di distanza, ne sottolinea in qualche misura l'importanza. Cfr. Niccolò da Osimo, *Supplementum summae Pisanellae*, Bartolomeo de Blavis, Andrea Torresani e Maffeo de Paterbonis, Venetiis 1481. Al riguardo cfr. anche V. Meneghin, *Bernardino da Feltre e i Monti di Pietà*, Vicenza 1974, pp. 50-51 e nota 5.

<sup>14</sup> G. De Sandre Gasparini, *La parola e le opere. La predicazione di s. Giovanni da Capestrano a Verona*, in "Le Venezie francescane", 6 (1989), pp. 101-130; G. P. Marchi, *San Giovanni da Capestrano a Verona nella memoria dei contemporanei*, in "Bullettino della Deputazione abruzzese di storia patria", 76 (1986), pp. 89-97; A. Berengo Morte, *San Bernardino da Siena nelle Venezie*, Verona 1945.

<sup>15</sup> G. Todeschini, *Giovanni da Capestrano, economista e politico del Quattrocento*, in "Bullettino della Deputazione abruzzese di storia patria", 76 (1986), p. 34.

<sup>16</sup> Della intrinsechezza del da Capestrano con l'*élite* veronese fa fede anche l'arbitrato del 18 maggio 1438, col quale il frate "peritissimus tam in sacra pagine quam in utroque iure" risolse una annosa controversia fra l'ospedale cittadino della *Domus Pietatis* e la vedova di un facoltoso *miles*, Paolo Filippo Guantieri; l'atto fu rogato dal pio e dotto cancelliere del comune, l'umanista Silvestro Lando. Cfr. Marchi, *San Giovanni da Capestrano a Verona* cit., pp. 90-91. Alcuni echi della sua presenza si colgono anche dai testamenti; cfr. De Sandre Gasparini, *La parola e le opere* cit., p. 110.

<sup>17</sup> Cfr. al riguardo M. Del Treppo, *I mercanti catalani e l'espansione della corona d'Aragona nel secolo XV*, Napoli 1972, pp. 290, 471 (citati come 'Guarenti'); E. Demo, *L'«anima della città». L'industria tessile a Verona e Vicenza (1400-1550)*, Milano 2001, pp. 41 e nota 68, 276.

<sup>18</sup> *Ibid.*, per il settore tessile, ma soprattutto E. Demo, "Date per mio nome al portatore di questa". *L'operato di un banchiere padovano del primo Quattrocento*, in *Politiche del credito. Investimenti consumo solidarietà*, Atti del Congresso internazionale – Cassa di Risparmio di Asti (Asti, 20-22 marzo 2003), a cura di G. Boschiero, B. Molina, Asti 2004, pp. 277-282 (par. 2: "Banchieri internazionali, banchieri locali e cambiavalute "cristiani" nelle città della Terraferma veneta del '400"), ove oltre ai Guarenti e ai Maffei si citano i da Vico, i Vismara, Nanni da Siena, tutti attivi nei decenni centrali del secolo.

<sup>19</sup> Riprendo le formulazioni di G. Todeschini, *Ricchezza francescana. Dalla povertà volontaria alla società di mercato*, Bologna 2004 (Intersezioni, 268), pp. 178-179; riferimenti specifici al trattato di Giovanni da Capestrano in G. Todeschini, *Teorie economiche francescane e presenza ebraica in Italia (1382-1462 c.)*, in *Il rinnovamento del francescanesimo: l'osservanza*, Atti del XI convegno internazionale, Assisi 20-21-22 ottobre 1983, Assisi 1985, pp. 217-218.

<sup>20</sup> Né vanno dimenticati, come mi suggerisce Edoardo Demo, gli stretti legami dei banchieri e mercanti-banchieri veronesi (come i Guarenti, in quegli anni depositari del papa al concilio di Basilea) e padovani (come Giovanni di Castro, figlio del celebre giurista Paolo e fratello di Angelo) con l'ambiente della curia pontificia di papa Condulmer. Per tali notizie, cfr. Demo, "Date per mio nome al portatore" cit., p. 281 e note.

<sup>21</sup> Marchi, *San Giovanni da Capestrano a Verona* cit., p. 92.

<sup>22</sup> Ove un innesco di Ludovico Barbo in direzione di una sensibilità filo-osservante è considerato "probabile" dalla Möschter (cfr. il suo contributo in questa raccolta, testo corrispondente a nota 39). Ivi si ricorda anche la predicazione di Giovanni da Capestrano a Venezia, nel 1439.

<sup>23</sup> Cfr. G.M. Varanini, *Il giurista, il comune cittadino, la Dominante. Bartolomeo Cipolla legato del comune cittadino a Venezia*, in Id., *Comune cittadino e stato regionale* cit., p. 369. Suoi compagni, nell'ambasciata, erano Antonio da Concorezzo e un altro giurista localmente ben conosciuto, Desiderato Pindemonte.

<sup>24</sup> D. Quagliani, *Fra tolleranza e persecuzione. Gli ebrei nella letteratura giuridica del tardo Medioevo*, in *Gli ebrei in Italia* cit., pp. 665-667.

<sup>25</sup> ASVr, *Ospedale dei SS. Iacopo e Lazzaro alla Tomba*, reg. 1722, lettera da Venezia del 20 febbraio 1447; Varanini, *Appunti per la storia del prestito e dell'insediamento* cit., pp. 626-627 nota 25. Sugli sviluppi della trattativa, nella quale non mancò un contraddittorio, cfr. le lettere del 2, 4, 6 (dalla quale è tratta la citazione riportata sopra) e 9 febbraio 1447 (“de iudeis autem semper invigillamus, quoniam nonnullos adversarios habemus... cras vel hodierna die fortassis erimus cum dictis per dis iudeis coram ill. dominatione nostra”).

<sup>26</sup> Cfr. qui sotto, nota 45 e testo corrispondente.

<sup>27</sup> Cfr. quanto si osserva qui sotto, testo corrispondente a note 75 ss. (1504 – quando si ammette anzi che la decisione di proibire di tenere i pegni in città aveva prodotto *malos fructus* – e 1509).

<sup>28</sup> In sintesi, cfr. già Varanini, *Appunti per la storia del prestito e dell'insediamento* cit., pp. 620-621.

<sup>29</sup> Si cfr., a puro titolo di esempio, quanto si annota nel registro contabile del convento servita nel 1489: “item ricevì in presto dal iudeo”; “Calaman zudeo... avea imprestado”, ecc. (ASVr, *S. Maria della Scala*, reg. 10, cc. 27r, 43r).

<sup>30</sup> ASVr, AAC, *Atti del consiglio*, reg. 63, cc. 87v-88r (11 dicembre 1474). La proposta che “ipsa civitate invita” “iudei non possint in ea stare ad fenerandum” né tenere banco è approvata con 54 voti a favore e uno contrario. Delibere “contra iudeos qui sunt conducti per comunitates Lazisii, Suavii et Leniaci”) non mancano anche in precedenza; cfr. inoltre ASVr, AAC, *Ducali*, reg. 12, cc. 51v-52r (1464: autorizzazione da parte del consiglio dei Dieci anche al comune di Peschiera, come già a Soave e Legnago, di potersi accordare con ebrei senza il consenso del comune di Verona: è questa la prima sede di banco assegnata al benemerito della repubblica veneta Sabato da Lodi, sul quale cfr. il saggio di Castaldini in questi atti). Pochi anni prima, risulta che “è venuto uno Salamon zudio de Mantua per habitar qui in Peschera” (ASVr, AAC, reg. 183, lettera di Antonio dalla Riva podestà di Peschiera al comune di Verona, anno 1462).

<sup>31</sup> Quagliani, *Fra tolleranza e persecuzione* cit., pp. 659-665.

<sup>32</sup> Cfr. rispettivamente ASVr, AAC, *Campioni d'estimo*, reg. 255 (1456), 259 (1492).

<sup>33</sup> ASVr, AAC, *Campioni d'estimo*, reg. 260, c. 77v (per la sua attività cfr. qui sotto, nota 80 e testo corrispondente). Si omettono per brevità i rinvii alle allibrazioni degli ebrei (almeno una ventina, 6 soltanto dei quali raggiungono i 10 soldi; tutti gli altri fra i 6 e i 9 soldi). Per “Lazarus ebreus” citato sotto nel testo, cfr. c. 131r.

<sup>34</sup> ASVr, *Notai bruciati*, b. 18, cc. n.n., 14 novembre 1483. Cfr. anche qui sotto, nota 76 e testo corrispondente.

<sup>35</sup> ASVr, *Atti dei rettori veneti*, b. 17, c. 357r e ss., 363r. Si tratta di un processo nel quale un cittadino veronese “conqueritur se fuisse deceptum et abaratum a quodam Florentino cum quo lusit et Todeschino iudeo”. Uno dei luoghi deputati per il gioco sembra essere stato il luogo noto come *cantonus iudeorum*, forse nei pressi dell'attuale piazzetta Pescheria. Per altri ebrei giocatori, cfr. *ibidem*, c. 348v: Anselmo, “iudeus frater Calimani habitator apud Sanctum Laurentium”, vede “Musé” ebreo e un cristiano “ludere ad cartellas ad ludum dictum ‘bassece’”.

<sup>36</sup> Su di lui cfr. anche ASVr, *Atti dei rettori veneti*, b. 24, c. 326v: “pro Galeatio olim hebreo de Cherubinis”.

<sup>37</sup> Per le quote d'estimo di costoro cfr. ASVr, AAC, *Campioni d'estimo*, reg. 260, rispettivamente cc. 29r, 255r, 158v.

<sup>38</sup> Per queste relazioni cfr. ASVr, *AUR*, Istrumenti, reg. 204, c. 86rv (5 giugno 1472).

<sup>39</sup> Cfr. la ricerca di A. Castaldini, in questa raccolta.

<sup>40</sup> *Itinerario di Marino Sanuto per la Terraferma veneziana* cit., p. 60.

<sup>41</sup> Carpi, *L'individuo e la comunità* cit., pp. 47-48 e nota 95; Castaldini, *Mondi paralleli* cit., p. 63 nota 46.

<sup>42</sup> Mi limito a rinviare a Carpi, *L'individuo e la collettività* cit., pp. 220-224 e Appendice (“Ebrei candioti abitanti a Padova o comunque menzionati in documenti patavini tra l'inizio del Quattrocento e l'inizio del Cinquecento”), pp. 231-233. Nella abbondante documentazione veronese relativa ai Del Medigo, cfr. ad es. ASVr, AAC, *Ducali*, reg. 15, 13v-14r: “Elia iudeus quondam Aba de Candia”; ASVr, *Notarile*, Ciriolo, b. 2874, fasc. 11, 7 settembre 1506; fasc. 12, 25 settembre 1506: Elia e Giulio “quondam Abba del Medigo”; ASVr, *Atti dei rettori veneti*, b. 25, cc. n.n., 26 luglio 1503: “pro Helia quondam Abbe de Candida bancherio in Suavio”. Cfr. anche Castaldini, *Mondi paralleli* cit., pp. 62-63.

<sup>43</sup> ASVr, *Notarile*, Novarini, b. 8448, reg. 1460, cc. n.n. (atto del 5 <giugno> 1460).

<sup>44</sup> Cfr. ad es. ASVr, *Notarile*, Marcobruni, b. 6820, prot. 7, c. 101v, 5 ottobre 1467 (Graziadio Finzi commercia in formaggio).

<sup>45</sup> Cfr. Bartolomei Caepollae iuris utriusque doctoris Veronensis *Tractatus de contractibus emptionum et locationum cum pacto de retrovendendo simulatis*, in *Varii tractatus et repetitiones domini Bartholomei Caepollae Veronensis i.u.d. cum Cautelis eiusdem...*, Venetiis, ex officina Francisci Laurentini de Turino, MDLXIII, cc.161va-184vb. Il testo ebbe, nel Cinquecento, molte edizioni (Lione 1552, Venezia 1586, ecc.). Per una attenta lettura di questo trattato, cfr. G. Todeschini, *I mercanti e il tempio. La società cristiana e il circolo virtuoso della ricchezza fra Medioevo ed Età Moderna*, Bologna 2002 (Collana di storia dell'economia e del credito promossa dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, 11), pp. 370-377.

<sup>46</sup> Termine *post quem* è il 1460, perché l'autore si definisce "doctor minimus et advocatus consistorialis" (f. 163vb), carica che egli ottenne appunto in quell'anno. Un probabile termine *ante quem* è il 1463, quando si fece acuto (e non si appianò presto) il contrasto fra il consiglio cittadino di Verona e il vescovo per la questione gravissima delle investiture decimali (alle quali il Cipolla fa un veloce riferimento nella chiusa del trattato: "sicuti in simili statutum fuit de decimis" nel III concilio Lateranense, 1179).

<sup>47</sup> Al quale il testo è inviato prima della pubblicazione ("antequam edere voluerim"), come a giudice competente (il Barbaro era laureato in diritto canonico e civile): "tibi inscribendum et ad te mittendum esse putavi ut sapientia et auctoritate tua hac in re mihi iudex existas. Es enim civitatis nostre sanctissimus praesul et antistes, et in omni iure doctissimus".

<sup>48</sup> Il 4 agosto 1455, nel palazzo vescovile di Verona "in sala de medio", "Abraam Bonaventure ebreus vigore cuiusdam scripture sibi facte per Iacobum cancellarium domini episcopi Veronensis de mandato ipsius domini episcopi... realiter exbursavit et tradidit domino Marino Raimondo libras quinquaginta octo et solidos sex marchetorum pacto et condicione prout in scriptura ipsa continetur". Il Barbaro non è storicamente presente, ma siamo pur sempre nel palazzo vescovile, e si esegue un suo *mandatum*. Cfr. M. Rancan, *Per lo studio dell'episcopato veronese di Ermolao Barbaro: i primi due anni (1454-1456). Con l'edizione di un registro di 'Atti diversi' della cancelleria vescovile*, tesi di laurea, facoltà di Magistero, Università di Verona, 1987-88, rel. G. De Sandre Gasparini, pp. CCIX-CCX. Ringrazio G. De Sandre Gasparini di avermi segnalato questa scheda.

<sup>49</sup> Cfr. J.E. Law, "Super differentiis agitatis Venetiis inter districtuales et civitatem". *Venezia, Verona e la Terraferma nel Quattrocento*, in "Archivio veneto", s. v, 116 (1981), pp. 5-6 (ora in Law, *Venice and the Veneto in the Early Renaissance*, Aldershot-Burlington USA-Singapore-Sydney 2000, XIII).

<sup>50</sup> ASVr, AAC, *Atti del consiglio*, reg. 63, c. 88r (citato sopra, nota 29).

<sup>51</sup> Che forse tradusse e fece stampare nel maggio 1475, col titolo *Horribili tormenti del beato Simone da Trento*, un opuscolo di Matteo Künig relativo alla vicenda di Simone da Trento; per questa ipotesi cfr. A. Contò, «Non scripto calamo». *Felice Feliciano e la tipografia*, in *L' "antiquario" Felice Feliciano veronese tra epigrafia antica, letteratura e arti del libro*, Atti del convegno di studi (Verona, 3-4 giugno 1993), a cura di A. Contò, L. Quaquarelli, Padova 1995, pp. 308-310, con rinvio alla precedente bibliografia. Cfr. anche A. Esposito, *Lo stereotipo dell'omicidio rituale nei processi tridentini e il culto del 'beato' Simone*, in A. Esposito, D. Quaglioni, *Processi contro gli ebrei di Trento (1475-1478)*, I (*I processi del 1475*), Padova 1990 (Dipartimento di Scienze giuridiche, Università di Trento, 8), pp. 83-85.

<sup>52</sup> Trascrivendo nel 1458 un manoscritto contenente una *Disputatio contra iudeos*; cfr. Esposito, *Lo stereotipo dell'omicidio* cit., p. 84 nota 90.

<sup>53</sup> Per Antonio Pellegrini, cfr. Archivio di Stato di Trento, *Principato vescovile*, Sezione latina, capsula 69, n. 11.

<sup>54</sup> Per i sonetti antiebraici del Sommariva, manoscritti nel ms. 1051-1055 della Biblioteca Civica di Verona (con testi anche del padovano Gerolamo Campagnola) e stampati a Treviso nel 1478, cfr. G.P. Marchi, *Premessa alla ristampa*, in F. Corna da Soncino, *Fioretto de le antiche croniche de Verona e de tutti i soi confini e de le reliquie che se trovano dentro in ditta citade*, Introduzione, testo critico e glossario a cura di G. P. Marchi, Note storiche e dichiarative a cura di P. Brugnoli, Verona 1980<sup>2</sup>, p. IX; e inoltre P. Paschini, *Un'attestazione di italianità in Friuli nel Quattrocento*, in "Memorie storiche forogiuliesi", 33-34 (1937-38), p. 193. Nel titolo stesso della stampa del 1478, il Sommariva deplora la persistente "conversatio nonnullorum christianorum cum per dis iudeis non obstante martyrio beati Symonis", e dunque il fatto che dopo la ammata del 1475-76 i

rapporti fossero tornati alla normalità, almeno per una parte della società cittadina. Nel 1480 poi il Sommariva pubblicò un testo in terzine dantesche nel quale “presentava ‘tradutti in materno sermone’ gli atti del processo” (Marchi, *Premessa* cit., p. X). Nel cantare in ottave del Corna da Soncino, invece, l’ottava concernente la vicenda di Simonino fu aggiunta solo in un secondo momento, probabilmente negli anni Ottanta (p. IX). Cfr. ora la monografia di M. Spiazzi, *Gli opuscoli antisemiti di Giorgio Sommariva (1478-1484). I casi di Trento e di Portobuffolè*, Verona 1995, e in precedenza anche M. Peroni, *Un contributo per la storia degli ebrei a Verona nel ‘400: il 1475, ondata di delirio antiebraico nel Veneto*, in “Civiltà veronese”, 8 (1987), pp. 27-36.

<sup>55</sup> ASVr, AAC, b. 209, proc. 2451.

<sup>56</sup> G. Soranzo, *L’umanista canonico regolare lateranense Matteo Bosso di Verona (1427-1502). I suoi scritti e il suo epistolario*, Padova 1965, pp. 313-314: “litterae in causa nepharia iudaeorum... quas ad te mitto his alligatas ut agnoscas horum non dico hominum sed canum rabiem et viperarum in christianum nomen et sanguinem easque ostendas Veronae quibus visum fuerit civibus nostris”. Il canonico segnala anche che il marchese multa, ed espelle dal suo territorio, molti ebrei in precedenza accolti, “paucis admodum servatis ad foenoris ac mutui commoda”.

<sup>57</sup> Quaglioni, *Fra tolleranza e persecuzione*, pp. 665-667 (“L’eredità bartoliana nel Quattrocento: Bartolomeo Cepolla”).

<sup>58</sup> *Fachinus* indica nel lessico veneto del Quattrocento il bergamasco, sottoproletario addetto ai lavori di fatica. La notizia era già citata in Varanini, *Appunti per la storia del prestito*, p. 622 e nota 37.

<sup>59</sup> *Cronaca di Anonimo Veronese 1446-1488*, edita per la prima volta ed illustrata da G. Soranzo, Venezia 1915; per l’identificazione, cfr. Soranzo, *Prefazione*, pp. XLI-LXXII. Cfr. anche R. Avesani, *Verona nel Quattrocento. La civiltà delle lettere*, Verona 1985 (Verona e il suo territorio, IV t. 2), pp. 259-260, che preferisce la forma ‘Schioppo’.

<sup>60</sup> Per il contesto cfr. Esposito, *Lo stereotipo dell’omicidio rituale* cit., pp. 53-55.

<sup>61</sup> B. de’ Giudici, *Apologia iudaeorum – Invectiva contra Platinam. Propaganda antiebraica e polemiche di curia durante il pontificato di Sisto IV*, a cura di D. Quaglioni, Roma 1987, pp. 104-106, ove si fa cenno ad un vero e proprio assalto (“impetus”) e alla conseguente repressione (con bandi, incarceramenti, torture e scomuniche). Così si esprime invece lo Schioppa: “passando per Verona, scorse pericolo che ‘l popolo veronese non amaxasse el ditto vescovo e sachegiasse tutti li Giudei dimoranti in Verona” (*Cronaca di Anonimo Veronese* cit., p. 309).

<sup>62</sup> *Cronaca di Anonimo Veronese* cit., pp. 308-309.

<sup>63</sup> Op. cit., pp. 362-363: “In Verona manchando uno puto di ethà de VIII anni a uno pictore, cognato de uno Bernardo sartore e procuratore, questui, per essere vicino a certi giudei, *quamprimum* extimò che tal giudei lo havesse prexo e morto, iuxta la sua execrabile e detestanda usanza, e venne a li rettori, *tunc* mis. Antonio Donà potestà e mis. Zacharia Victuri capitano; li quali, odito la querella de quel Bernardo, el quale *publice* diceva li giudei haverli tolto questo puto, non li fu dato molto de orecchia per li soprascripti rectori. El populo tutto, *ut ita dicam*, de Verona, *maxime* el menudo, se levò et andò ala caxa de li giudei, che stavano in Sancto Andrea in la caxa di quello di Cavalli, et fu fatto impeto a quella caxa e aperta per forza e robata in bona parte et quello Bernardo stando a una *nestra* et proclamando al populo corso che volesse far impeto in ditti giudei. Il che odito li rectori et dubitando de pegio, personaliter se tradusseno al loco per acquietar lo romore, el quale con grandissima faticha se aquietò; né saria aquietato se *de mandato rectorum* non fusse fatto una forcha in la strata per megio l’hostaria del Capello, la qualle fu in gram parte cagion de far ritrare ognuno”. Nel giugno 1481, a conclusione del processo che seguì, Bernardo “de Moronibus” fu bandito, insieme con il figlio di Giacomo Prandini, appartenente ad una famiglia mercantile veronese di qualche notorietà; gli Avogadori di comun veneziani confermarono la sentenza dei rettori veronesi (op. cit., p. 363 nota 1, e per l’effettiva applicazione del bando cfr. ASVr, AAC, reg. 15, cc. 1v-4r [anno 1500]). L’energico atteggiamento dei rettori veronesi può esser posto a confronto con la cedevolezza dei loro omologhi a Portobuffolè nel Trevigiano, ove i roghi interrompono «una plurisecolare condizione di tolleranza e di rispetto della *naturalis iustitia*» (Quaglioni, *Fra tolleranza e persecuzione* cit., p. 675). Anche sotto questo profilo, è impossibile disegnare la politica veneziana in Terraferma in modo uniforme: troppe sono le variabili in campo (peculiarità dei luoghi, varietà e complessità del rapporto con la dominante, personalità dei rettori, ecc.).

<sup>64</sup> La casa di proprietà Cavalli risulta in quegli anni un punto di riferimento importante: cfr. diversi atti rogati nel 1480 da parte di Bonaventura del fu Salomone “de Allemanea” procuratore di Elia del Medigo e di Liuccio del fu Consiglio da Pisa abitante a Villafranca “factor et gubernator

societatis banchi hebreorum de Villafrancha” (ASVr, *Antico Ufficio del registro*, Istrumenti, vol. 215, cc. 56r, 215r, anno 1480).

<sup>65</sup> L’opuscolo – nel quale come è noto il della Torre prende posizioni non rigoriste a proposito del modico interesse da prelevarsi dai Monti – è indirizzato al vescovo padovano Pietro Barozzi e dedicato ai governatori del Monte mantovano; fu steso forse nel 1492 ma edito a stampa nel 1498. Sul della Torre, sia sufficiente richiamare qui, per il contesto sociale, G.M. Varanini, R. Ponzin, *I della Torre di Verona nel Trecento e Quattrocento. Aspetti socio-economici, religiosi, culturali di un’affermazione familiare*, in *Villa della Torre a Fumane*, a cura di A. Sandrini, Cerea (Verona) 1993, pp. 37-41, oltre che ovviamente C. Casagrande, *Della Torre Ludovico*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 37, Roma 1989, pp. 597-600, con esaustiva bibliografia. Cfr. anche A. Targher, *Il ms. 517-719 della Biblioteca Civica di Verona e frate Alberto Dalle Falci. Ricerche su un sermone quattrocentesco dell’osservanza francescana*, in “Bollettino della Biblioteca Civica di Verona”, n. 4 (inverno 1998-primavera 1999), pp. 40 sgg. (“L’ambiente veronese dell’osservanza francescana e la famiglia Dalle Falci”), e l’accurata esposizione di A. Zamperini, *Committenza aristocratica e iconografia francescana nella biblioteca di San Bernardino a Verona (prima parte)*, in “Annuario storico zenoniano”, 19 (2002), pp. 51-66 (in particolare pp. 57-58).

<sup>66</sup> Per i suoi rapporti con il patriziato veronese ancora nei primi anni Ottanta, cfr. G.P. Marchi, *Introduzione. Francesco Corna da Soncino: le opere e i giorni*, in Corna da Soncino, *Fioretto de le antiche croniche* cit., p. XXXII.

<sup>67</sup> Per questa data, che anticipa quella precedentemente attestata (1493), cfr. G.M. Varanini, *Facciate affrescate a Verona alla fine del Quattrocento. Una scheda d’archivio*, in “Verona illustrata. Rivista del Museo di Castelvecchio”, 9 (1996), p. 10 nota 2. L’esecuzione degli affreschi fu un po’ più tarda (attorno al 1500). Sul celebre ciclo pittorico, cfr. da ultimo, con bibliografia aggiornata, Zamperini, *Committenza aristocratica e iconografia* cit., cui è da aggiungere (col medesimo titolo) la seconda parte del contributo, in “Annuario storico zenoniano”, 20 (2003), pp. 79-103.

<sup>68</sup> A. Tagliaferri, *Per una tipologia degli insediamenti ecclesiastici a Verona*, in *Chiese e monasteri a Verona*, a cura di G. Borelli, Verona 1980, p. 27; A. Tagliaferri, *Appunti di vita economica e sociale veronese nella seconda metà del Quattrocento. Da un registro contabile del monastero di S. Bernardino*, in “Annali della facoltà di Economia e commercio di Verona”, s. I, 3 (1964-65), pp. 93-113 (tra le famiglie: Maffei – Leonardo Maffei *bancherius* –, Aleardi, Saibante, Ridol ).

<sup>69</sup> Si leggono accenti durissimi in una frottola anonima, attribuita al 1460 dal manoscritto che la tramanda: contro i devoti francescani “che santo Bernardino / si fecer mercadante”; e contro i “fratachioni / e falsi hypochritoni: / quando che ’l rico langue / come sanguetta al sangue / zamai non si dispiza”; contro la mania edificatoria degli osservanti. Cfr. Biblioteca Civica di Udine, ms. 10 (codice Ottelio): *Invectiva edita anno Domini 1460 per \*\*\* contra alcuni hipocritoni e gaba-dei de Verona*.

<sup>70</sup> Cfr. C. Scroccaro, *Dalla corrispondenza dei legati veronesi: aspetti delle istituzioni veneziane nel secondo 400*, in “Nuova rivista storica”, 70 (1986), pp. 629-632 e nota 18 (a p. 629).

<sup>71</sup> ASVr, *Atti dei rettori veneti*, b. 17, c. 234rv. Anche nel 1492 gli ebrei veronesi, per *nonnullos maxime vexati et inquietati... non modo de facultatibus sed etiam de personis suis maxime dubitant* e non osano comparire in pubblico né *negotia sui fenoris exercere* (ASVr, AAC, reg. 14, cc. 5v-6r).

<sup>72</sup> Su di lui, cfr. G. Borelli, «*Doctor an miles*»: *aspetti della ideologia nobiliare nell’opera del giurista Cristoforo Lafranchini*, in “Nuova rivista storica”, 73 (1989), pp. 162-168 (poi in *Il primo dominio veneziano a Verona [1405-1509]*, Atti del convegno [Verona, 16-17 dic. 1988], Verona 1991).

<sup>73</sup> Basti qua il rinvio al quadro d’insieme fornito da M.G. Muzzarelli, *Il denaro e la salvezza. L’invenzione del Monte di Pietà*, Bologna 2001 (Collana di storia dell’economia e del credito promossa dalla Fondazione del monte di Bologna e Ravenna, 10), pp. 24-26, ove peraltro è da correggere il refuso (“70.000 persone”) relativo al numero degli aderenti alla confraternita del monte (che fu comunque alto). Cfr. anche M. Pegrari, *Tra economia e secolarizzazione: i Monti di Pietà della repubblica veneta in età moderna, in Monti di pietà e presenza ebraica in Italia (secoli XV-XVIII)*, a cura di D. Montanari, Roma 1999 (Quaderni di Cheiron, 10), pp. 97-120.

<sup>74</sup> Sul ruolo dell’Allegri cfr. ad es. ASVr, *Atti dei rettori veneti*, b. 18, cc. 114r, 117v, 122v, 144r, 256v (1493); b. 19, c. 193v, anno 1497 (*pro hebreis contra Franciscum Iocundi*); c. 232v, anno 1498.

<sup>75</sup> Cfr. per la corrispondenza fra il Merlini e il consiglio cittadino, durante la trattativa a Venezia, ASVr, *Ospedale dei SS. Iacopo e Lazzaro alla Tomba*, reg. 1722, fasc. 11, lettere del 26 e 29 set-

tembre 1497: “anche bressani e padoani son de mente de cazarli de le lor citade come pestiferi e dannosi a quelli”, come i trevigiani hanno già ottenuto.

<sup>76</sup> ASVr, AAC, *Atti del Consiglio*, reg. 68, c. 257v (“contra iudeos ne in civitate mutuent sub usuris”, approvata con 58 voti a favore e 1 contrario).

<sup>77</sup> ASVr, *Atti dei rettori veneti*, b. 20, cc. 256r sgg., 294 r sgg., 306r, 358r sgg.

<sup>78</sup> Cfr. ad es. “Lazarus iudeus medicus”, ASVr, AAC, reg. 14, c. 224r; “magister Guillelmus”, ASVr, *Atti dei rettori veneti*, b. 20, cc. 408r-410r (causa contro di lui per incuria professionale).

<sup>79</sup> ASVr, *Atti dei rettori veneti*, b. 20, c. 40r sgg.

<sup>80</sup> “Hebreus fenerator banchi Villefranche in contrate porte Bursariorum”: ASVr, *Atti dei rettori veneti*, b. 24, c. 20v.

<sup>81</sup> ASVr, *AUR*, Testamenti, mazzo 94, n. 4; testamento rogato “in domo habitationis Ursii hebrei hospitis”, con testimoni per lo più ebrei, ma anche cristiani. Il medico Guglielmo è il medesimo citato qui sopra, nota 77.

<sup>82</sup> ASVr, *Atti dei rettori veneti*, b. 20, c. 462rv e sgg.